



COMUNE DI BITONTO

(Provincia di Bari)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

Approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 26 del 9.03.2000 in sostituzione del testo approvato con atto C.C. n. 136 del 14.10.1998.

Modificato ed integrato con Deliberazioni di C.C. n.27 del 26/03/03 e n.73 del 31/07/08

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
ART.1.....	3
Oggetto del regolamento	3
ART.2.....	3
Definizione di fabbricati ed aree.....	3
ART. 3.....	3
Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile	3
ART.4 Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta	4
TITOLO II AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI	4
ART.5.....	4
Abitazione principale.....	4
ART. 6.....	5
Riduzioni d'imposta	5
ART. 7.....	5
Esenzioni	5
TITOLO III.....	6
DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI.....	6
ART. 8.....	6
Denunce e comunicazioni.....	6
ART. 9.....	7
Versamenti.....	7
Art. 9 bis.....	7
Accertamento e riscossione	7
ART. 10.....	7
Accertamenti	7
ART. 11.....	8
Attività di controllo	8
ART. 12.....	8
Potenziamento dell'ufficio tributi	8
ART.13.....	8
Rimborsi	8
ART. 14.....	9
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.....	9
ART.15.....	9
Contenzioso.....	9
Art. 15 bis.....	10
Applicazione dello statuto del contribuente.....	10
Art. 15 ter	10
Autodisciplina	10
TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI.....	10
ART.16.....	10
Norme di rinvio	10
ART.17.....	11
Entrata in vigore.....	11

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15-12-1997 n.446:
 - l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) del Comune di Bitonto integrando le disposizioni contenute nel Cap. 1 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504;
 - le relative attività di accertamento, riscossione, sanzioni e contenzioso.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni generali previste dalle vigenti leggi per l'applicazione dell'Imposta I.C.I., istituita col D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, che nel seguito si chiamerà "legge".

ART.2

Definizione di fabbricati ed aree

1. Gli immobili soggetti ad imposta sono così definiti:
 - a) **Fabbricato**: l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella di pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto ad imposta a partire dalla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
 - b) **Area fabbricabile**: si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali od attuativi. Sono tuttavia considerati, **non fabbricabili**, i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura, all'allevamento di animale, se si verificano le seguenti condizioni:
 1. la condizione del soggetto passivo quale coltivatore diretto o imprenditore agricolo deve essere confermata dall'iscrizione negli appositi elenchi comunali dei coltivatori diretti, mezzadri, e coloni ed appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, previsti dall'art. 11 della legge 9-1-1963 n.9 con l'obbligo di assicurazioni per invalidità, vecchiaia e malattia;
 2. nel caso di comunione la qualifica di imprenditore deve essere posseduta da almeno il 50% dei contitolari.

ART. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

1. *Allo scopo di ridurre l'insorgenza di contenzioso, la G.M., acquisiti i pareri dei dirigenti del settore tecnico e urbanistico, ogni 2 anni, determina per le aree fabbricabili, in relazione alle diverse zone omogenee (Z O.) del vigente P.R.G., i valori medi venali di riferimento che avranno validità dal primo gennaio dell'anno successivo.*
2. *Non si procede ad accertamento qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non*

inferiore a quello predeterminato. Il contribuente è comunque obbligato a versare l'imposta sulla base dell'eventuale specifico maggior valore, rispetto a quello medio predeterminato a norma del precedente comma, qualora lo stesso risulti direttamente dal titolo di provenienza dell'area posseduta, dalla definizione comunque avvenuta di accertamento emesso dall'Ufficio delle Entrate o da eventuale perizia redatta a qualunque fine per conto del contribuente stesso.

3. Qualora la G.M. non adotti l'atto di determinazione di cui al comma 1, l'ufficio tributi ai fini dell'azione di accertamento di cui al successivo art. 12, tiene conto del valore venale dell'area secondo i criteri stabiliti nell'art. 5, comma V della legge.
4. Per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico ai sensi dell'art. 3 della L. 1-61939, n. 1089, e successive modificazioni, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando il moltiplicatore 100 alla rendita catastale determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per la zona censuaria nella quale è sito il fabbricato.

ART.4

Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

1. Le aliquote e detrazioni d'imposta sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata entro il termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. Se la delibera non è stata adottata si applicano le aliquote e le detrazioni d'imposta minime.
3. Il Comune può deliberare un aumento della detrazione per l'abitazione principale posseduta dai contribuenti, unico, per tutte le situazioni di disagio economico e sociale.

TITOLO II

AGEVOLAZIONI ED ESENZIONI

ART.5

Abitazione principale

1. Si intende "abitazione principale" quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale ed i suoi familiari dimorano abitualmente.
2. Sono equiparate alle abitazioni principali:
 - a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione dei soci assegnatari.
 - b) l'alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
 - c) l'abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti fino al primo grado o ad affini fino primo grado);
 - d) l'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza presso un parente o affine entro il primo grado, in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - e) due o più unità immobiliari confinanti, occupate ad uso abitativo dal contribuente o dai suoi familiari (parenti fino al primo grado o affini fino al primo grado) a condizione che venga comprovato che è stata presentata all' U.T.E. regolare richiesta di variazione ai fini

- dell'unificazione catastale delle unità medesime;
- f) l'immobile posseduto da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in un altro Comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata come abitazione dei familiari del titolare del diritto reale;
 - g) l'immobile posseduto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro a condizione che non risulti locato;
2. Sono considerate parti integranti dell'abitazione principale sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto.
 3. Per pertinenza s'intende il garage o box auto, la soffitta e la cantina, limitatamente ad una sola per ciascuna categoria classificata catastalmente C/2 e C/6 .

ART. 6 **Riduzioni d'imposta**

1. ***L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico che necessita di un intervento globale di ristrutturazione di risanamento statico e conservativo interessante le strutture portanti del medesimo e non di un intervento di ordinaria o straordinaria manutenzione. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'Ufficio Urbanistico del Comune con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del Dpr 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente ai fini della documentazione da allegare alla dichiarazione, fermo restando che lo stato di inagibilità o inabitabilità deve comunque essere accertato dal citato ufficio comunale su istanza del contribuente.***
2. Con la deliberazione di cui all'art. 4 può essere stabilita l'aliquota minima del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e l'alienazione d'immobili; in tal caso l'aliquota ridotta si applica per un periodo comunque non superiore a tre anni dalla data di ultimazione del fabbricato.
3. Il Comune può altresì stabilire aliquote agevolate, anche inferiori al 4 per mille, in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

ART. 7 **Esenzioni**

1. ***Sono esenti dall'imposta gli immobili di cui all'art. 7, comma 1 della "legge", per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni ivi prescritte, con la precisazione che:***
 - ***L'esenzione prevista al comma 1, lettera a) si applica anche ai locali non destinati esclusivamente a compiti istituzionali purché lo siano in modo prevalente;***

- *L'esenzione prevista al comma 1, lettera i), concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;*
2. *Sono anche esenti dall'imposta i terreni edificabili posseduti da soggetti titolari di pensione derivante dalla iscrizione all'INPS - ex SCAU, in qualità di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, a condizione:*
- *che sui terreni persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale;*
 - *che i terreni stessi siano condotti dai citati soggetti e/o dal coniuge e parenti entro il primo grado.*

Per usufruire della citata esenzione il soggetto interessato dovrà presentare annualmente al Comune, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta a norma dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, contenente gli estremi catastali del terreno e l'attestazione del possesso dei requisiti sopra indicati, corredata da una fotocopia del certificato di pensione.

A richiesta dell'Ufficio Tributi del Comune il soggetto presenterà i documenti probatori da cui si rilevi il possesso delle descritte condizioni, documenti questi che a titolo esemplificativo si individuano in:

- *fotocopia denuncia di coltivazione relativa ai terreni in questione, ove prevista;*
- *fotocopia certificato attribuzione della partita iva in qualità di imprenditore agricolo;*
- *fotocopie fatture o autofatture per la vendita dei prodotti derivanti dai terreni in oggetto.*

TITOLO III

DENUNCE, ACCERTAMENTO, CONTROLLI

ART. 8

Denunce e comunicazioni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente, è eliminato, dalla entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo di presentazione della dichiarazione e della denuncia di variazione di cui all'art. 10 comma 4, della legge.
2. Le variazioni intervenute nella titolarità di diritti reali sugli immobili soggetti al tributo e le cause che determinano o fanno cessare una esenzione e/o riduzione vanno comunicate dal soggetto passivo al Comune entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno in cui si è verificata la variazione stessa. La comunicazione deve contenere tutti i dati catastali atti ad identificare l'immobile nonché, se trattasi di immobile urbano: l'indirizzo, il numero civico, il piano, la scala e l'interno. Nel caso di contitolarità di un diritto reale la comunicazione può essere resa da uno solo dei contitolari purché contenga tutti i dati identificativi compreso il codice fiscale dei contitolari.
3. La comunicazione, prevista dal precedente comma, da redigersi eventualmente su schemi già predisposti dal Comune va presentata a) direttamente al Comune che è tenuto a rilasciare ricevuta; b) mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno; c) a mezzo fax o in via telematica quando, e se, il Comune si doterà delle relative attrezzature atti a ricevere la comunicazione stessa.
4. Qualora la comunicazione cui al comma 2 non è presentata nei termini ivi previsti, non si fa luogo all'applicazione di sanzioni se l'omissione è regolarizzata entro i successivi 90 giorni.

5. La mancata sottoscrizione della comunicazione, ovvero la mancata regolarizzazione della stessa entro 10 giorni dall'invito dell'ufficio, determina la nullità della comunicazione.
6. L'omissione della comunicazione è soggetta a sanzione amministrativa di £. 200.000 per ciascuna unità immobiliare.



ART. 9
Versamenti

1. L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo; si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri, purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
2. La norma stabilita nel precedente comma si applica anche per i versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
3. Si considerano validi e, pertanto non sanzionabili i versamenti effettuati a Concessionario non competente o ad altro Comune, purché, con quest'ultimo, esista intesa di reciproco riversamento delle quote di imposta erroneamente versate.
4. Il soggetto passivo d'imposta non è tenuto al versamento se l'imposta annua è inferiore a lire 10.000.



Art. 9 bis
Accertamento e riscossione

L'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva dell'ICI è affidata, anche disgiuntamente, con procedure ad evidenza pubblica a:

- 1) soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1 del dlgs 15/12/1997 n. 446;
- 2) operatori degli Stati membri stabiliti in un Paese dell'Unione europea che esercitano le menzionate attività, i quali devono presentare una certificazione rilasciata dalla competente autorità del loro Stato di stabilimento dalla quale deve risultare la sussistenza di requisiti equivalenti a quelli previsti dalla normativa italiana di settore;
- 3) società di cui all'articolo 113, comma 5, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, iscritte nell'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del dlgs 15/12/1997 n. 446 i cui soci privati siano stati scelti, nel rispetto della disciplina e dei principi comunitari, tra i soggetti di cui ai numeri 1) e 2) della lettera b) dell'art. 52 del dlgs 15/12/1997 n. 446.

L'affidamento a terzi di cui al comma precedente non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.



ART. 10
Accertamenti

1. Per le annualità d'imposta 2000 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Il termine per la notifica di avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento, con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi applicati al tasso legale, è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello a cui si riferisce l'imposizione.
2. L'avviso di accertamento deve essere notificato anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Si applica, l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19-6-1997, n.218 e l'istituto dei ravvedimento operoso previsto dall'art.13 del D.Lgs 472/97.
4. L'ufficio su richiesta del contribuente può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica dello stesso, una rateizzazione della somma risultante dall'avviso di accertamento cui al precedente comma 2) per un massimo di sei bimestralità. Sulla somma rateizzata si applicano gli interessi nella misura prevista dal 1° comma.



ART. 11
Attività di controllo

1. Con deliberazione annuale della Giunta Comunale sono fissati gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base delle potenzialità della struttura organizzativa e di indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili.
2. La Giunta Comunale ed il dirigente responsabile della gestione del tributo curano il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi del Ministero delle Finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione.



ART. 12
Potenziamento dell'ufficio tributi

In relazione a quanto consentito dall'art. 3 comma 57, della legge 23/12/1996 n. 662 ed alla lett. P del comma 1 dell'art. 59 del D. Lgs. 15/12/1996 n. 446, una percentuale del gettito è destinata al potenziamento dell'ufficio tributario e all'attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto. Si osservano le seguenti modalità:

La G.M. determina con delibera adottata entro i primi 15 giorni del mese di gennaio 2 misure di percentuale:

- a) l'una, non superiore al 1% (uno per mille), a valere su gettito dell'ICI riscosso sulla competenza nell'esercizio precedente da destinare ad attrezzature;
- b) l'altra, non superiore al 12% (dodici per cento) , da conteggiare sui maggiori proventi riscossi per ICI nell'esercizio' trascorso a causa del perseguimento dell'evasione, rettifica di accertamenti, ed esiti positivi di vertenze fiscali.

La sommatoria degli importi così determinati è destinata, con la stessa delibera di Giunta, in parte, al finanziamento di acquisti di attrezzature e dotazioni per l'Ufficio Tributi (ammontare punto a) e, per il resto, (ammontare punto b), all'attribuzione di compensi incentivanti al personale dell'ufficio tributi su proposta del suo responsabile in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.



ART.13
Rimborsi

1. Ai sensi dell'art.13 della "legge", il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero, da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso, anche oltre il citato termine triennale e fino prescrizione decennale, nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso.
3. Sulle somma da rimborsare si applica l'interesse fissato dall'art. 1284 del codice civile (tasso legale), con decorrenza dalla data di presentazione della domanda di rimborso.

ART. 14

Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

1. Ai sensi dell'art. 59, comma 1 lett. f) del D.Lgs. n. 446/97 è possibile richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.
2. In particolare, la dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire da atti amministrativi approvati da questo Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali e regionali che impongano l'inedificabilità dei terreni per i quali è stata corrisposta l'imposta.
3. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso d'imposta è che:
 - a) Non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per l'esecuzione di interventi di qualunque natura sulle aree interessate, ai sensi delle vigenti disposizioni urbanistico-edilizie e che gli interventi stessi siano stati iniziati, ai sensi dell'art. 31, comma 10, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) Non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti allo strumento urbanistico generale e attuativo, né azioni, ricorsi e quant'altro avverso la legge nazionale o regionale che ha istituito il vincolo di inedificabilità sulle aree interessate;
 - c) Che le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti e che i vincoli di inedificabilità istituiti sulle aree interessate conseguano da norme di legge approvate definitivamente;
 - d) Non vi sia stata utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata o di una parte di essa, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.
4. ***La procedura di rimborso si attiva sulla base di specifica, motivata richiesta da parte del contribuente interessato, in presenza delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dall'art. 13 , della "legge"; in tal caso il rimborso spetterà relativamente ai versamenti eseguiti nel periodo antecedente alla richiesta fino ad un massimo di dieci anni antecedenti.***

ART.15

Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il ruolo, la cartella di pagamento, l'avviso di mora, il provvedimento di irrogazione di sanzioni, il diniego di rimborso, può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, secondo le disposizioni del D.Lgs.31-12-1992, n.546.

Art. 15 bis
Applicazione dello statuto del contribuente

1. Il Comune deve improntare la sua azione per dare concreta attuazione alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 271712000 n. 212.
2. A tal fine riconosce espressamente applicabili tutte le disposizioni della citata legge, con particolare riguardo a quelle ivi contenute negli artt. 5-6-7-10-11, che non siano incompatibili con l'ordinamento ed i poteri del Comune e con successive leggi speciali in materia.

Art. 15 ter
Autodisciplina

1. Per gli avvisi di accertamento e di liquidazione che risultino totalmente ed oggettivamente infondati e che siano annullati a seguito di iniziativa del contribuente, il Comune procederà volontariamente e senza alcuna istanza della parte, a corrispondere un risarcimento forfettario in danaro per l' indebito onere e disagio arrecato al contribuente.
2. Il Comune procederà alla citata liquidazione qualora, ad insindacabile giudizio degli organi preposti alla gestione del tributo, l'avviso sia stato emesso per errori e omissioni del Comune o dei soggetti con esso convenzionati, non imputabili nemmeno in parte al contribuente, la cui posizione fiscale nei confronti del Comune risulti essere stata sempre conforme alla Legge ed ai Regolamenti.
3. L'ammontare del citato risarcimento verrà determinato, in relazione a ciascun avviso di accertamento o liquidazione, come segue:
 - a) € 10,00 nell'ipotesi di annullamento eseguito entro i termini di impugnazione ed in assenza di ricorso;
 - b) € 15,00 nel caso di annullamento effettuato oltre i termini di impugnazione ed in assenza di ricorso;
 - c) € 25,00 qualora l'annullamento sia eseguito per effetto di rituale ricorso non preceduto da istanza del contribuente prodotta almeno trenta giorni prima della notifica dell'impugnazione
 - d) € 50,00 nell'ipotesi di annullamento effettuato a seguito di rituale ricorso, preceduto da istanza prodotta almeno trenta giorni prima della notifica dell'impugnazione.
1. Gli importi indicati al precedente comma potranno essere periodicamente aggiornati con deliberazione della G.M .

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

ART.16
Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni della "legge", e successive modificazioni, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART.17
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2000.

